



'GLI INFORTUNI IN
CANTIERE: GESTIONE,
VIOLAZIONI E
RESPONSABILITÀ'

AVV. GIOVANNA ROSA



FIGURE
COINVOLTE IN
CANTIERE



‘TITOLO I’

DUVRI



‘TITOLO IV’

CANTIERI

TEMPORANEI

E

MOBILI



Il committente è il soggetto con potere decisionale e di spesa per conto del quale vengono realizzati degli interventi edili da parte di una (o più) ditte o da lavoratori autonomi (elettricista, muratore, idraulico)



Il committente/responsabile dei lavori può, nella gestione dell'appalto della sua opera, incaricare diverse figure dell'esecuzione:

il lavoratore autonomo, l'impresa affidataria e l'impresa esecutrice.



NOMINA DEI COORDINATORI



PIU' IMPRESE ESECUTRICI



DIRETTORE LAVORI



Rappresenta il committente, il quale solitamente non ha le competenze tecniche adeguate per vigilare sui lavori e per verificare la loro correttezza.



Il direttore dei lavori deve **monitorare lo stato di avanzamento dei lavori** e, dopo aver stilato un verbale di apertura del cantiere, redige i successivi verbali di sopralluogo, anche con allegati grafici e/o fotografici, quando occorre.



**DIRETTORE TECNICO DI
CANTIERE**



**INCARICATO DALL' APPALTATORE di attuare le indicazioni del direttore dei lavori;
organizzare l'attività lavorativa;
vigilare sull'esecuzione dei lavori.**



DIFFERENZA TRA DIRETTORE DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE



IL DIRETTORE DEI LAVORI è nominato dal committente con il compito di rappresentarlo per vigilare sulla corretta esecuzione delle opere in relazione a quanto previsto nel contratto d'appalto,



IL DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE
è incaricato dall'appaltatore per
controllare che i lavori procedano
regolarmente, nel rispetto dei vincoli
contrattuali e di legge.



CASSAZIONE
PENALE



CADUTA DI UN LAVORATORE IN UN CANTIERE EDILE RISULTATO PRIVO DELLE NECESSARIE PROTEZIONI DI SICUREZZA.



Il tribunale ha condannato il legale rappresentante di una impresa appaltatrice, il legale rappresentante di una impresa subappaltatrice e il direttore tecnico di un cantiere edile operante per conto della società appaltatrice.



La Corte di Appello ha successivamente confermata la sentenza di condanna del tribunale facendo presente che dall'istruttoria dibattimentale era emerso che la caduta del lavoratore infortunato dal fabbricato in costruzione era stata determinata dalla assenza di ponteggi di protezione



ed inoltre che la carenza degli stessi era già stata segnalata e nonostante ciò i lavori erano continuati in assenza di sicurezza.



Del fatto dovevano quindi rispondere sia il titolare della impresa appaltatrice dei lavori che il subappaltatore alle cui dipendenze lavorava l'infortunato nonché il direttore tecnico del cantiere dell'impresa appaltatrice che seguiva i lavori quotidianamente in prima persona.



Tutti erano stati ritenuti titolari di una autonoma posizione di garanzia che li obbligava ad attuare le misure di sicurezza omesse e che avevano determinato l'evento.



**GLI OBBLIGHI DI
VERIFICA, CONTROLLO
E COORDINAMENTO
DELL’AFFIDATARIA
SULLE ESECUTRICI**



**LEGGE N. 215 DEL
17 DICEMBRE 2021**



CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI: MANCATA ELABORAZIONE PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA



Il provvedimento può essere adottato solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. 96, comma 1 lett. g) del t usl, il pos (art. 89, co. 1 lett. h);
n.b.: l'obbligo di redazione del pos non è previsto in caso di *"mere forniture di materiali o attrezzature"* (es. mera fornitura di calcestruzzo in cantiere).



CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE



- ELABORARE ED ESIBIRE IL
POS;
- PAGAMENTO DELLA
SOMMA AGGIUNTIVA DI
3.000 EURO.



LAVORATORE AUTONOMO

LEGGE N. 85 DEL 3 LUGLIO
2023



All'art. 21 del d.lgs.81/08 è stato aggiunto l'obbligo dei lavoratori autonomi di utilizzare idonee opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV (art.14 c.1 lett.b) decreto-legge 48/2023).



Secondo il Titolo IV ed in particolare l'art.94 del D.Lgs.81/08, infatti, “i lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.”



Tale ultimo Decreto “introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere provvisorie conformemente a quelle già previste nel titolo IV”



'COORDINATORE PER LA SICUREZZA'



COORDINATORE



CONTROLLA CHE LE IMPRESE ESECUTRICI E I
LAVORATORI AUTONOMI RISPETTINO IL PSC



COORDINATORE



RIUNIONE TRA DL E GLI ALTRI
SOGGETTI
RLS



COORDINATORE



CONTESTA IN FORMA SCRITTA LE
INOSSERVANZE
(AL COMMITTENTE O RESPONSABILE
DEI LAVORI)



COORDINATORE



IN CASO DI NON RISPOSTA DALLA
COMMITTENZA, SI RIVOLGE ALLA ASL
O ALL'ISPettorato DEL LAVORO



COORDINATORE



DEVE SOSPENDERE I LAVORI IN CASO DI
PERICOLO GRAVE E IMMINEENTE



COORDINATORE



VERIFICA L'OTTEMPERANZA DI:

committente;
impresa esecutrice dei lavori;
direttore tecnico di cantiere;
e degli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi



COORDINATORE

RISPONDE PENALMENTE

SOPRATTUTTO IN CASO

DI INFORTUNIO CAUSATO

DA ATTREZZATURE DI

LAVORO



Le imprese esecutrici devono allegare al proprio pos la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere, il CSE può chiedere chiarimenti sugli attestati comprovanti l'informazione e la formazione.



IN CASO DI
CARENZE
FORMATIVE



**CHIEDERE ATTESTATI DI
FORMAZIONE
EFFETTUARE LA FORMAZIONE
INFORMAZIONE COMM/RL**



**CASSAZIONE PENALE
'CARENZE IN UN CANTIERE EDILE.
MANCANZA DI UN PREPOSTO, DI UN
RSPP, DEGLI ADDETTI ALLE
EMERGENZE E DELLA RECINZIONE
DI CANTIERE'**



Il tribunale condanna il datore di lavoro in relazione ai seguenti reati: mancata adozione di provvedimenti idonei a consentire ai lavoratori di affrontare le emergenze; mancanza di un terzo soggetto preposto durante l'allestimento del ponteggio;



mancata realizzazione della prescritta recinzione del cantiere; mancata nomina del responsabile del servizio prevenzione/protezione e dell'addetto alla gestione emergenze incendi/primo soccorso.



CASSAZIONE PENALE 'CONTESTAZIONI DELL'ORGANO DI VIGILANZA AL SUBAPPALTATORE DURANTE IL SOPRALLUOGO IN UN CANTIERE EDILE'



Il Tribunale ha condannato A.A. alla pena di 3.000,00 euro di ammenda per alcune contravvenzioni in merito alla disciplina in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, contestate dall'organo di vigilanza all'esito di sopralluogo in un cantiere edile dove la società di cui l'imputato era legale rappresentante stava svolgendo, con un proprio dipendente, lavori assunti in subappalto.



Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione sul rilievo che egli era un mero subappaltatore e che il ponteggio a cui si riferivano le contestazioni mosse era stato allestito dalla società committente, che ne era titolare.



Non rientrava nelle sue competenze, pertanto, quella di curare le strutture riferibili ad altre società.



In materia di prevenzione antinfortunistica nel settore delle costruzioni, quando in un cantiere edile diverse imprese assumano in appalto l'esecuzione di lavori che per la loro natura impongono l'utilizzazione di ponteggi già in precedenza installati da altri, esiste l'obbligo per gli imprenditori (ed eventualmente per i loro preposti) di verificare che tutti i ponteggi siano completati nel pieno rispetto delle norme,



senza che possa riconoscersi un qualsiasi affidamento per eventuali assicurazioni avute da terzi - anche se qualificati - circa la regolarità dei ponteggi stessi, essendo l'obbligo di controllo rigorosamente personale del soggetto cui compete la direzione dei lavoratori.



Si è recentemente affermato che gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere predisposto dall'appaltatore, gravano su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica,



che è tenuto ad adottare misure di prevenzione e protezione contro tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, pur nel caso in cui questi siano dovuti a interferenze con l'attività di altre imprese e l'organizzazione del luogo di lavoro resti comunque sottoposta ai poteri direttivi generali dell'appaltatore o del committente.



La stessa disposizione evocata in ricorso prevede che "i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: (...) d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti,



delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori" (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 95, comma 1, lett. d).



Nel caso di specie la sentenza attesta - e il ricorrente non muove al riguardo specifiche contestazioni - che il subappalto assunto dall'impresa dell'imputato riguardava lo svolgimento di opere murarie e che, in occasione del secondo sopralluogo, un dipendente dell'imputato stava operando sul tetto dell'edificio.



Tutte le contestazioni mosse in imputazione - riferite alla sicurezza del ponteggio, dei luoghi e delle scale utilizzate per l'accesso alle solette dei piani superiori dell'edificio - inerivano, dunque, anche alla sicurezza del lavoratore dipendente della società amministrata dall'imputato, impiegato nel cantiere in mansioni che richiedevano l'utilizzo di quegli impianti.



A norma del D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 95, rientravano pertanto nella "competenza" del ricorrente la verifica e il controllo dei relativi dispositivi di sicurezza indipendentemente da chi avesse realizzato e allestito le opere provvisorie, sicchè le contravvenzioni accertate nei sopralluoghi compiuti dall'autorità di vigilanza - nella loro materialità non contestate - gli sono state correttamente addebitate.

Cassazione Penale, Sez. 4, 27 novembre 2020, n. 33415 –

**Caduta mortale da una scala in
costruzione: responsabilità del CSE per
mancata alta vigilanza**

Un datore di lavoro, e L.E., in qualità di coordinatore della sicurezza del cantiere in fase esecutiva, sono stati condannati

per il reato di omicidio colposo ex artt. 113 e 589, secondo comma, cod.pen., per aver posto in essere le condizioni determinanti il decesso di V.F., il quale precipitava da una scala in costruzione di circa 5 metri.

In particolare L.E. (COORDINATORE) non assicurava l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e delle relative procedure di lavoro e non adeguava i relativi piani individuando misure idonee a prevenire i rischi connessi alle attività da svolgere.

In proposito occorre premettere che, in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati (ed oggi dall'art. 92 del d.lgs. n. 81 del 2008),

ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative.

(datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dall'art. 92, lett. f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate.

Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori non risponde, pertanto, di quelle violazioni che non siano strutturali, ma solo occasionali ed estemporanee e che non è tenuto a prevenire ed evitare con una presenza assidua e costante sul cantiere;

risponde, invece, di quelle macroscopiche lacune nei presidi di sicurezza, in sede esecutiva, che sono state rese possibili proprio dalla sua negligente vigilanza circa la generale configurazione del cantiere,

tra cui sicuramente può ricomprendersi l'assenza dei ponteggi o delle impalcature (su una sola facciata o sull'intero manufatto).

Si è anche precisato che la sua funzione di alta vigilanza ha ad oggetto esclusivamente il rischio c.d. generico, relativo alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo in cui sono organizzate le attività, alle procedure lavorative ed alla convergenza in esso di più imprese;

ne consegue che il coordinatore non risponde degli eventi riconducibili al c.d. rischio specifico, proprio dell'attività dell'impresa appaltatrice o del singolo lavoratore autonomo.

Nel caso di specie, nella sentenza di primo grado si legge a p. 4 che presso il cantiere mancava il parapetto a protezione della scala in costruzione, necessario a evitare il rischio di caduta dall'alto, e che il lato dell'edificio su cui avveniva l'infortunio era privo di strutture di protezione;

nella sentenza di secondo grado si legge che "non solo la scala in corso di realizzazione era priva di qualsiasi sicura protezione ma anche il manufatto nella sua interezza era privo di quelle opere provvisorie (ponteggi, impalcature, parapetti) che se realizzate avrebbero impedito la verifica dell'evento".

Alla luce di tale premessa, il ricorso non può essere accolto, in quanto le doglianze formulate non risultano decisive, essendo inidonee ad escludere la principale condotta contestata (di mancata alta vigilanza), a cui è stata ricondotta dai giudici di merito la responsabilità del coordinatore.

Il ricorrente si è limitato a proporre una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata in sentenza, denunciando un asserito travisamento delle prove, ma ha confermato che,

da un lato, il piano di sicurezza prevedeva l'installazione di ponteggi intorno al fabbricato in corso di costruzione e, dall'altro lato, che proprio sul lato ove la vittima lavorava ed è precipitata mancava il ponteggio.

La prospettazione difensiva, in base alla quale il ponteggio sarebbe stato smontato nella notte o, comunque, successivamente al suo ultimo accesso in cantiere, è un'allegazione di fatto, inammissibile in sede di legittimità.

Né il ricorrente è stato in grado di indicare le prove, non valutate dai giudici di merito, idonee a dimostrare tale circostanza.

CASSAZIONE PENALE

L'ASSIDUITÀ DELLA PRESENZA DEL PREPOSTO SUI LUOGHI DI LAVORO

La Cassazione sottolinea “l'impossibilità di radicare in capo all'imputato un obbligo di presenza costante e continua sui luoghi di lavoro [...], specie se riferiti a un comportamento, quale quello verosimilmente tenuto dalla persona offesa,

del tutto estraneo alle quotidiane e abituali attività degli operai, avendo peraltro l'imputato in ogni caso comprovato il dato di una presenza comunque assidua sul cantiere, in coerenza a quanto confermato da altri testi escussi, oltre alla stessa persona offesa”.

PRINCIPI EMERGENTI

PREPOSTO



**PROVA DI UNA PRESENZA ASSIDUA SUL
CANTIERE**

**Operaio morto, cinque indagati per
omicidio colposo**

Ecco il tubo che lo ha schiacciato

IMPUTATI

1. IL DATORE DI LAVORO DEL GRUPPO
2. IL DIRETTORE DI STABILIMENTO
3. L'RSPP DELLA COMMITTENTE
4. IL PREPOSTO
5. IL TITOLARE DELLA DITTA
APPALTATRICE

Secondo la Cassazione, è sembrato che la corte territoriale avesse confuso il piano intellettuale/valutativo, proprio del rspp, con quello decisionale/operativo proprio di altri garanti della sicurezza, fra i quali principalmente il datore di lavoro, essendo risultato che l'evento infortunistico fosse stato determinato da scelte esecutive sbagliate non spettanti comunque al rspp che in genere non è presente tutti i giorni in azienda e non è tenuto a controllare le fasi esecutive delle lavorazioni.

La responsabilità del rspp, infatti, nel caso in esame è stata individuata, essenzialmente, in un **omesso intervento** in fase esecutiva che è estraneo alle competenze consultive/intellettive del rspp e senza che sia stato comunque adeguatamente argomentato in ordine alla conoscibilità, da parte sua, della situazione oggettivamente pericolosa e al suo dovere di segnalare il rischio al datore di lavoro in una fase antecedente alla lavorazione stessa.

«L' RSPP non è destinatario di poteri decisionali, né operativi, né di doveri di vigilanza sulla corretta applicazione delle modalità di lavoro....»

Ha altresì l'obbligo di **COLLABORARE** con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli.

Il Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non operativo e gestionale ma di consulenza, ha l'OBBLIGO GIURIDICO di adempiere diligentemente all'incarico affidatogli.

Di conseguenza, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verificano in conseguenza della violazione dei suoi doveri.

MOTIVAZIONI

MANCANZA DEL DUVRI
MANCANZA DI ATTREZZATURE
ADEGUATE
MANCANZA DI SORVEGLIANZA